

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 maggio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile
2012, n. 8-83/Leg.

Approvazione del regolamento avente ad oggetto «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.», ad oggetto «Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)» Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 2012, n. 8.

Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile
2012, n. 13.

Modifica al regolamento concernente le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici ed affini, effettuati a scopo non terapeutico Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile
2012, n. 085/Pres.

Legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile
2012, n. 087/Pres.

Legge regionale n. 9/2007 art. 24-bis. Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile
2012, n. 093/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)) Pag. 8



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile 2012, n. 094/Pres.

Legge regionale n. 27/1999, articolo 11, comma 1 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali) Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei Distretti industriali)..... Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2012, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna)..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3.

Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale..... Pag. 11

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2012, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese))..... Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2012, n. 5.

Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina dell'attività di tassidermia)..... Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 2012, n. 6.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica)..... Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (Ripubblicazione integrale con gli allegati modificati ed integrati ai sensi della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012)...... Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2012, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale «Sirente-Velino») e alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP.).... Pag. 16

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)..... Pag. 17


LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 11.

Abrogazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 40 (Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici «San Pio V»)..... Pag. 17

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 13 aprile 2012, n. 5.

Prolungamento del termine di cui all'articolo 43 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)..... Pag. 17



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2012, n. 8-83/Leg.

Approvazione del regolamento avente ad oggetto «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.», ad oggetto «Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 16-II del 17 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 613 di data 23 marzo 2012 recante «Approvazione del regolamento ad oggetto: modifiche al decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg., ad oggetto Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)».

E M A N A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente
della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.*

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. dopo le parole «Capo del Corpo» sono aggiunte le parole «, anche attraverso la delega di singole funzioni ai dirigenti delle strutture di secondo livello di cui all'art. 3, comma 1».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente
della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.*

1. Al commi 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. dopo le parole «articolo 3, comma 1,» sono aggiunte le parole «ad eccezione del dirigente generale - Capo del Corpo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 aprile 2012

DELLAI

12R0283

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 2012, n. 8.

Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n- 17-II del 24 aprile 2012)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

*Potestà regolamentare del comune in materia
di imposta municipale propria*

1. In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale, i comuni sono autorizzati ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto d'autonomia), a prevedere con proprio regolamento, tenuto conto del principio di fondo di applicare la stessa aliquota per attività uguali e/o simili, le seguenti agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU):

a) agevolazioni consistenti in un'aliquota ridotta fino allo 0,4 per cento per le abitazioni locate in cui il locatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica;

b) agevolazioni per le abitazioni concesse in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta di qualsiasi grado o collaterale entro il secondo grado qualora vi abbiano stabilito la residenza anagrafica;

c) agevolazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;

d) agevolazioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui alle lettere b), c), d), g) ed i), ad eccezione delle cooperative agricole e i loro consorzi, del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, e successive modifiche;

e) agevolazioni per i fabbricati destinati ad attività economiche in aggiunta a quelli di cui alla lettera d), per esempio per i fabbricati destinati all'attività produttiva ai sensi dell'art. 75, comma 2, lettera d), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e situati in aree strutturalmente deboli ovvero, a prescindere da dove si trovano, qualora in detti fabbricati venga esercitata un'attività tradizionale. L'elenco delle aree strutturalmente deboli nonché delle attività tradizionali per cui trovano applicazione queste agevolazioni è contenuto nella deliberazione della Giunta provinciale 10 dicembre 2010, n. 2218;

f) agevolazioni, consistenti in detrazioni d'imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali abitate dal soggetto passivo o dai suoi familiari con disabilità gravi ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) agevolazioni, consistenti nell'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e delle detrazioni, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;



h) agevolazioni, consistenti nell'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, per l'unità immobiliare in proprietà delle persone di cui all'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e successive modifiche.

2. I comuni sono autorizzati a determinare con proprio regolamento l'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, lettere e), f), h) e i) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, nel rispetto del limite delle aliquote previste dalle leggi statali e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale.

3. Da parte del contribuente è in ogni caso dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2.

Raccordo finanziario

1. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle maggiori entrate stimate che derivano ai comuni dall'introduzione dell'imposta municipale ad aliquote base, al lordo delle minori entrate derivanti delle eventuali agevolazioni introdotte dai comuni ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Accesso telematico dei comuni ai tipi di frazionamento

1. Il deposito presso i comuni dei tipi di frazionamento di cui al comma 5 dell'art. 93 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è sostituito da un sistema informativo accessibile telematicamente da parte dei comuni, in cui gli uffici del catasto caricano i tipi di frazionamento. L'obbligo di deposito di cui al comma 5 viene meno dalla data di effettiva operatività del sistema di accesso telematico dei comuni ai tipi di frazionamento. Tale data è stabilita dal Presidente della Provincia con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4.

Recepimento di normativa statale

1. La Giunta provinciale è autorizzata a recepire con proprio provvedimento le disposizioni di carattere normativo emanate a livello nazionale nell'ambito del processo di riforma del catasto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 aprile 2012

DURNWALDER

12R0292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2012, n. 13.

Modifica al regolamento concernente le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici ed affini, effettuati a scopo non terapeutico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 24 aprile 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 471 del 26 marzo 2012;

E M A N A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

1. di sostituire il comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 febbraio 1998, n. 4, «Regolamento concernente le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici ed affini effettuati a scopo non terapeutico» con il seguente comma:

«2. Dalle attività e dai trattamenti di cui al comma 1 sono esclusi tutti quelli riservati all'estetista, al cosmetista, al trainer del benessere ed al titolare di attività di solarium, che sono già regolamentati da apposite normative.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 aprile 2012

DURNWALDER

12R0293

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2012, n. 085/Pres.

Legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).


(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 26 aprile 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante «Disciplina organica del turismo» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, ed in particolare l'articolo 6, commi da 82 a 89, con la quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;



Visto il proprio decreto 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento avente ad oggetto «legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica»;

Visto il proprio decreto 28 marzo 2007, n. 077/Pres., che modifica l'articolo 2, comma 2, del Regolamento approvato con proprio decreto n. 0381/Pres./2006;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2010, n. 0130/Pres., che modifica l'articolo 1, comma 1, l'articolo 8, e l'articolo 9 commi 1 e 2, del succitato Regolamento approvato con proprio decreto 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.;

Visto l'articolo 7, comma 1, del Regolamento di cui al proprio decreto n. 0381/Pres./2006, che fissa il termine, del 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di effettuazione delle iniziative, per la presentazione della domanda di finanziamento ai sensi della succitata legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89;

Ritenuto necessario, al fine di consentire al Comitato strategico una migliore valutazione delle proposte di finanziamento presentate, di sostituire il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del citato Regolamento con quello del 30 settembre;

Ritenuto inoltre, viste le disposizioni dettate dall'articolo 80, dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, di sostituire, nel testo del proprio decreto 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres., la dicitura: «Servizio promozione e internazionalizzazione - della Direzione centrale attività produttive» con: «Servizio sviluppo sistema turistico regionale - della Direzione centrale attività produttive»;

Ravvisata quindi la necessità, di apportare le modifiche, di cui sopra, al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0381/Pres./2006;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 22 marzo 2012;

Decreta:

1. È emanato, per quanto espresso in premessa, il «regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

Art. 2

Modifica all'articolo 7 del DPRReg. 381/2006

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 381/2006, la parola «novembre» è sostituita dalla seguente: «settembre».

Art. 3

Modifica testuale contemporanea al DPRReg. 381/2006

1. Nel decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 ovunque ricorra l'espressione:

«Servizio promozione e internazionalizzazione»

questa è sostituita con:

«Servizio sviluppo sistema turistico regionale»;

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2012, n. 087/Pres.

Legge regionale n. 9/2007 art. 24-bis. Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 26 aprile 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto l'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007, inserito dall'articolo 64, comma 16, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) che prevede l'erogazione da parte della Regione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo;

Visto, in particolare l'articolo 24 bis, comma 3, della legge regionale 9/2007, che prevede un apposito regolamento per definire le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi sopraccitati;


Visto il regolamento predisposto dalla Direzione centrale competente contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2012, n. 533;

Visto il decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 805 del 10 aprile 2012, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2012, n. 533;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, definisce le modalità e i criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 24-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 3.

Beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007, i beneficiari del contributo sono i proprietari, pubblici o privati, di boschi situati nel territorio regionale, o soggetti da loro delegati ad eseguire i lavori, che attuano le utilizzazioni boschive e la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

2. È esclusa dai soggetti di cui al comma 1 la Regione.

Art. 4.

Requisiti di ammissibilità

1. Gli interventi ammissibili ai sensi del presente regolamento riguardano lotti boschivi che presentano i seguenti requisiti:

a) ricadono in una proprietà gestita con il piano di gestione forestale (PGF), il piano forestale integrato (PFI) o la scheda forestale (SF), ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9/2007;

b) hanno dimensioni superiori a 200 metri cubi di massa netta;

c) sono realizzati con affidamento dei lavori ai sensi della legge regionale 9/2007, ovvero in amministrazione diretta e successiva vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

Art. 5.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) lavori di taglio, allestimento ed esbosco all'imposto, inteso come il piazzale di stoccaggio del legname più vicino al cantiere di utilizzazione del lotto boschivo raggiungibile dall'autotreno;

b) spese tecniche comprendenti: redazione del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale (PRFA), direzione lavori, misurazione e qualificazione del legname tondo;

c) commercializzazione del legname all'imposto tramite la borsa del legno regionale.

2. Le spese di cui al comma 1, lettere b) e c), sono ammesse a contributo solo qualora siano relative alle spese di cui al comma 1, lettera a), per le quali venga richiesto il contributo.

Art. 6.

Importi massimi di spesa ammissibili a contributo

1. Le spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), non possono superare gli importi massimi unitari, espressi in euro/metro cubo netto, risultanti dalla sommatoria dei seguenti valori:

a) costo in funzione del diametro medio del lotto espresso in centimetri, inteso come diametro dell'albero di area basimetrica media, secondo la tabella 1 dell'allegato A;

b) costo previsto unicamente nei lotti con prevalenza di esbosco, in termini di superficie, per via aerea in funzione della lunghezza planimetrica della linea di esbosco aereo più lunga espressa in metri, secondo la tabella 2 dell'allegato A;

c) costo in funzione della distanza fino all'imposto camionabile, intesa come: distanza, espressa in metri, del percorso lungo la strada più breve percorribile da un trattore con rimorchio o da una motrice di autocarro, dal confine più prossimo del lotto all'imposto camionabile più vicino. Tale fattore di costo è espresso secondo la tabella 3 dell'allegato A. Nel caso in cui si possa individuare un imposto camionabile interno del lotto ovvero lungo il confine del lotto, il fattore di costo è pari a zero.

2. Le spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), non possono superare gli importi massimi indicati nelle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato A, relative rispettivamente a spese di progettazione, spese per direzione lavori e spese per misurazione e qualificazione.

3. Le spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), non possono superare le percentuali massime riferite al valore del legname commercializzato indicate nella tabella 7 dell'allegato A.



Art. 7.

Interventi eseguiti in amministrazione diretta

1. Per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta, l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, coadiuvanti familiari iscritti all'INPS e dipendenti, costituisce spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo a condizione che:

a) si tratti di lavori riconducibili all'esercizio delle attività forestali;

b) vi sia atto del direttore dei lavori o del professionista che attesti la congruità dei costi relativi ai lavori eseguiti in economia. In assenza di tale documentazione, fa fede la dichiarazione di costi indicati nel PRFA.

2. Gli importi massimi delle spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A, vengono ridotti del 15 per cento.

3. Il beneficiario presenta la documentazione nelle forme di cui all'articolo 12, relativa agli acquisti per le lavorazioni di cui al comma 1.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 presentano domanda di contributo secondo il modello di cui all'allegato B all'Ispettorato agricoltura e foreste, di seguito denominato IAF, competente per territorio, entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La domanda di contributo, che può comprendere uno o più lotti boschivi, è corredata da:

a) PRFA per ogni lotto boschivo;

b) prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri per ogni lotto boschivo secondo il modello di cui all'allegato C;

c) atto di delega, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante altri eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e durante i due esercizi finanziari precedenti secondo il modello di cui all'allegato D;

e) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Art. 9.

Istruttoria delle domande, priorità e concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) lotti inseriti in gestioni forestali associate, intese come qualsiasi forma di associazione finalizzata alla gestione dei boschi o alla vendita dei relativi prodotti legnosi ed in particolare consorzi forestali pubblici e privati, associazioni di proprietari, comunelle, amministrazioni frazionali e separate;

b) lotti inseriti in proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 19 della legge regionale 9/2007 e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname.

2. Lo IAF, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni;

c) predispone un elenco dei lotti boschivi ammissibili a contributo con i relativi punteggi assegnati in base all'articolo 10 e un elenco di quelli non ammissibili;

d) invia al Servizio gestione forestale e produzione legnosa gli elenchi di cui alla lettera c);

e) comunica ai singoli beneficiari l'ammissibilità o meno al contributo, evidenziando, per le domande non ammesse, le motivazioni, nel rispetto dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Il Servizio gestione forestale e produzione legnosa provvede, con decreto del Direttore di Servizio, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 2, lettera c), alla predisposizione ed approvazione della graduatoria regionale dei lotti boschivi ammissibili a contributo.

4. Il Servizio gestione forestale e produzione legnosa, sulla base dello stanziamento di bilancio, provvede alla prenotazione dei fondi e all'atto di impegno fino all'esaurimento delle risorse disponibili, comunica ai beneficiari la posizione in graduatoria, il punteggio attribuito, il contributo concesso nonché i termini per la rendicontazione ovvero l'esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria.

Art. 10.

Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria

1. Ai fini della graduatoria di cui all'articolo 9, il punteggio viene attribuito per ogni lotto boschivo con la somma aritmetica di tutti i punti assegnabili secondo quanto previsto dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato E, in base alle priorità di cui all'art. 9, comma 1, al diametro medio del lotto e al fatto che il PRFA sia già visto o approvato o in attesa di visto o approvazione.

2. In caso di punteggio equivalente tra due o più lotti è data priorità al lotto di dimensioni maggiori in termini di massa netta e, in caso di ulteriore parità, al lotto inserito nella domanda di contributo pervenuta per prima.

Art. 11.

Intensità di contributo

1. Il contributo viene concesso in misura pari alle seguenti percentuali sulla spesa ammissibile:

a) 20 per cento per le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

b) 100 per cento per le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

c) 100 per cento per le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).


Art. 12.

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari entro i termini di cui all'articolo 9, comma 4, presentano allo IAF competente per territorio la seguente documentazione in originale, ove non specificato diversamente:

a) atto del direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo comprensivo del riepilogo finale delle misurazioni all'imposto dettagliato per assortimenti qualitativi e quantità in applicazione delle normative europee di classificazione UNI-EN per le principali specie legnose;

b) per le spese di commercializzazione, attestazione del soggetto incaricato della commercializzazione del legname relativa ai prezzi unitari di vendita per singolo assortimento e dell'importo complessivo ricavato;



c) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

d) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Art. 13.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, anche per singoli lotti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e dei costi unitari massimi indicati all'articolo 6, in relazione agli interventi effettivamente eseguiti. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all'importo comunicato ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

2. Gli IAF, entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte del beneficiario, comunicano al Servizio gestione forestale e produzione legnosa l'esito finale dell'istruttoria indicando l'importo del contributo da liquidare.

Art. 14.

Esclusioni

1. I contributi di cui all'articolo 1 non possono essere concessi ad imprese considerate in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione europea (2004/C 244/02), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.

Art. 15.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi concessi per le medesime iniziative e relativamente alle stesse spese ammissibili e previsti dalle altre normative comunitarie, statali o regionali.

Art. 16.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 9/2007.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2012 le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. (Omissis).

12R0276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2012, n. 093/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 15, comma 5 della citata legge regionale, il quale consente la concessione di contributi in regime *de minimis*, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978, e successive modifiche;

b) art. 11 della legge regionale n. 26/2005;

c) art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002;

Visto l'art. 41-bis, comma 4 della legge regionale n. 7/2000;

Visto l'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, che dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento; Visto il proprio decreto 31 maggio 2011, n. 0123/Pres. recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)» come da ultimo modificato dal proprio decreto 25 ottobre 2011, n. 0251/Pres.;


Vista la legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali n. 50/1993, n. 4/2005, n. 7/2003, n. 29/2005, e n. 11/2009 in materia di attività economiche) ed in particolare l'art. 77, comma 1, che introduce modifiche all'art. 15, comma 5, della citata legge regionale n. 11/2009;

Valutata l'opportunità di rivedere, alla luce degli esiti della prima applicazione della norma, i criteri e le modalità di calcolo del contributo al fine di introdurre ulteriori elementi di semplificazione della disciplina regolamentare in considerazione anche delle intervenute modifiche alle disposizioni regolamentari che disciplinano la contribuzione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori artigiano, di cui al proprio decreto 17 giugno 2011, n. 0138/Pres, ed industriale, di cui al proprio decreto 9 dicembre 2011, n. 0290/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici))»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 22 marzo 2012;

Decreta

1. È emanato il Regolamento concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123.

2. La modifica introdotta rivede le modalità di calcolo del contributo a fronte delle spese per la certificazione.

Art. 2.

*Sostituzione dell'allegato C
al decreto del Presidente della Regione n. 123/2011*

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

12R0277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile 2012, n. 094/Pres.

Legge regionale n. 27/1999, articolo 11, comma 1 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali) Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei Distretti industriali).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 15 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 aprile 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, della citata legge regionale n. 27/1999, così come modificato dall'art. 3, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, il quale prevede che «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali (ASDI) i finanziamenti relativi agli interventi prioritari proposti dalle ASDI medesime e contenuti nei Programmi di sviluppo adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), in conformità a quanto disposto dall'art. 7, secondo modalità da stabilirsi con regolamento di attuazione e in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;

Visto il proprio decreto del 27 febbraio 2012, n. 048/Pres con il quale è stato emanato il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)», pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. in del 7 marzo 2012;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 686;


Decreta

È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1., della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)» in conformità al testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento di modifica al decreto del presidente della regione 27 febbraio 2012, n. 48 (regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (per lo sviluppo dei distretti industriali)).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica Il Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48.

2. La modifica introdotta adeguata l'art. 20, comma 1, del regolamento di cui al comma 1, in relazione al termine di presentazione della domanda di contributo in fase di prima applicazione del regolamento stesso.

Art. 2.

Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Il comma 1, dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è sostituito dal seguente:

«1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 5, comma 1, è fissato al 30 settembre.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

12R0278

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2012, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 19 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000

1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), allegato alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.».

2. Al comma 2 dell'art. 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000, le parole «nomine dei Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti «nomine regionali».

3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2000.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2000

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2000 le parole «dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 aprile 2012

ERRANI

(Omissis).

12R0281



LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3.

Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 68 del 20 aprile 2012)

(Omissis).

12R0282

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2012, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese)).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 6 (Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese)), le parole: «commi 1 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 6 e 6-bis».

2. Al comma 2 dell'art. 1 del r.r. 6/2009, le parole: «commi 1 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 6 e 6-bis».

3. Al comma 3 dell'art. 1 del r.r. 6/2009, le parole: «commi 1 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 6 e 6-bis».

Art. 2.

Integrazioni all'art. 2

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del r.r. 6/2009 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono ammessi a godere del beneficio previsto dall'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009 i lavoratori di cui al presente articolo nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1° gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio. Il godimento del beneficio è subordinato alla cessione pro solvendo del credito derivante dal trattamento di fine rapporto (TFR) del lavoratore fino alla concorrenza dell'importo concesso e, in ogni caso, all'accertamento definitivo del merito del credito da parte dell'Istituto bancario mutuante.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del r.r. 6/2009, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per accedere al beneficio previsto all'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009, i lavoratori di cui al presente regolamento devono essere residenti o domiciliati nella Regione.».

Art. 3.

Integrazione all'art. 5

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2009, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'anticipazione delle mensilità di cui all'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009 può essere richiesta una sola volta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi e con possibilità di riscatto anticipato.».

Art. 4.

Integrazione del regolamento regionale n. 6/2009

1. Dopo l'art. 7 del r.r. 6/2009 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Modalità per accedere al beneficio di cui all'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009). — 1. Al fine di accedere alle misure di cui all'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al comune di residenza o di domicilio ovvero alla Struttura Dedicata di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 1607, redatta su apposita modulistica allegata al presente regolamento - Allegato 3, indicando in particolare:

a) di essere residente o domiciliato nella Regione;

b) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ai sensi dell'art. 19 del d.l. 185/2008 a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno trenta giorni lavorativi o equivalenti;

c) di essere posto in mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223/1991 o ai sensi dell'art. 19 del d.l. 185/2008;

d) di essere in condizioni di disagio economico e, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1° gennaio 2011, aver maturato un credito complessivo dall'impresa pari, o superiore a tre mesi di stipendio;

e) di aver perso il lavoro a far data dal 1° gennaio 2011 per effetto di crisi aziendali e/o occupazionale;

f) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b);

g) di comunicare al comune o alla Struttura Dedicata che ha ricevuto la richiesta ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all'art. 2.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione ISEE del nucleo familiare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b);

b) attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 5 del presente regolamento o autocertificazione dell'impossibilità di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d'ufficio.

3. Il comune o la Struttura Dedicata che ha ricevuto la richiesta effettua le verifiche necessarie e procede, esclusivamente con modalità informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all'art. 6, comma 6-bis della l.r. 4/2009 e lo trasmette alla Regione, nonché alla Società Gepafin S.p.a. la quale provvede al successivo inoltro all'Istituto bancario interessato dall'intervento, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario.».



Art. 5.

Modificazione all'art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 8 del r.r. 6/2009, le parole: «commi 1 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 6 e 6-bis».

Art. 6.

Integrazioni all'art. 9

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del r.r. 6/2009 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La Regione attraverso Gepafin S.p.a. definisce con apposita convenzione i rapporti con gli istituti bancari interessati per l'intervento di cui all'art. 6, comma 6-bis della legge regionale 4/2009.

2-ter. La convenzione di cui al comma precedente dovrà prevedere, tra l'altro, la fissazione di un tasso massimo convenzionale, ed in particolare un tasso di interesse fisso: IRS con spread pari a 1,50%, e spese di istruttoria e accessorie nulle.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 del r.r. 6/2009 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La convenzione di cui al comma 2-bis deve essere sottoscritta entro il 31 dicembre 2011.

4-ter. La garanzia di cui all'art. 6, comma 7-bis della legge regionale 4/2009 è rilasciata dalla Società Gepafin S.p.a. ed è riferita al solo importo delle mensilità anticipate, con esclusione degli interessi, fino ad un importo massimo complessivo garantito di euro 2.000,00.

4-quater. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 6, comma 7 della legge regionale 4/2009 opera con un moltiplicatore pari a 1,5.»

Art. 7.

Modificazione all'art. 10

1. Al comma 4 dell'art. 10 del r.r. 6/2009, le parole: «commi 1 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 6 e 6-bis».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 20 marzo 2012

MARINI

12R0295

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2012, n. 5.

Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina dell'attività di tassidermia).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria parte I-II (serie generale) n. 14 del 4 aprile 2012*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina dell'attività di tassidermia) è sostituito dal seguente:

«1. L'attività di tassidermia è soggetta alla dichiarazione di inizio attività ed è subordinata al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio di tassidermia rilasciato dalla Commissione regionale per la tassidermia di cui all'art. 4.»

2. Il comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«3. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e di istituti universitari possono esercitare l'attività di tassidermia solo per l'ente di appartenenza e nei locali appositamente adibiti dall'ente stesso anche se sprovvisti del certificato di abilitazione di cui al comma 1.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 del regolamento regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Commissione regionale per la tassidermia*). — 1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per la tassidermia, della quale fanno parte:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia, che la presiede;

b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia, designato dal dirigente della stessa;

c) due esperti in materia di zoologia e tassidermia designati dalla Giunta regionale.

2. La commissione per la tassidermia è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti restano in carica per la durata della legislatura.

3. La commissione per la tassidermia rilascia il certificato di abilitazione all'esercizio della tassidermia.

4. La commissione per la tassidermia si dota di un proprio regolamento per il suo funzionamento.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 non spetta alcun compenso.»


Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 del regolamento regionale n. 14/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Esame per l'abilitazione all'esercizio della tassidermia*). — 1. Il soggetto interessato all'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia presenta domanda, alla struttura regionale competente in materia, per l'ammissione ad un esame.

2. La prova di esame di cui al comma 1 accerta la capacità del richiedente a riconoscere le specie selvatiche con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché la sua conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di imbalsamazione e manipolazione delle sostanze utilizzate per l'attività di tassidermia.»



Art. 4.

Modificazioni all'art. 6

1. Il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 14/1995 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 14/1995 è abrogato.

Art. 5.

Modificazione all'art. 7

1. Il comma 5 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 14/1995 è abrogato.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 8

1. L'art. 8 del regolamento regionale n. 14/1995 è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 27 marzo 2012

MARINI

(Omissis).

12R0296

REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 2012, n. 6.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria parte I-II (serie generale) n. 17 del 18 aprile 2012*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Modificazione ed integrazione all'art. 2

1. Il comma 7 dell'art. 2 del regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica) è sostituito dal seguente:

«7. La cartella esattoriale, il cui importo dell'imposta è inferiore ad euro 17,00, è riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento di tale importo, in sintonia con le norme in materia di riscossione dei crediti di modesta entità.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2006 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Ai fini della formazione del ruolo, l'importo di cui al comma 7 è determinato in base alla sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile appartenente alla medesima ditta.

7-ter. Qualora al termine di un quinquennio l'importo dell'imposta non raggiunge il limite di euro 17,00, l'imposta è comunque riscossa mediante cartella esattoriale.»

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 11 aprile 2012

MARINI

(Omissis).

12R0297

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.

Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (Ripubblicazione integrale con gli allegati modificati ed integrati ai sensi della D.G.R. n. 40 del 23 gennaio 2012).

(Pubblicato nel *suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 13 del 28 marzo 2012*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Art. 2.

Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza

1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte II del titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i progetti per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue e comunque a distanza inferiore a metri 1000 da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati devono essere valutati in termini cumulativi, qualora risulti una potenza complessiva superiore a 1 MW.

2. Il calcolo di cui al comma 1 è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto in progetto con quelli già autorizzati ad esclusione degli impianti con potenza nominale inferiore a 50 kW e di quelli collocati su edifici e aree di pertinenza, tettoie, serre e pensiline.



3. Sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i progetti di:

a) impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW e comunque di altezza, misurata al mozzo del rotore dell'aerogeneratore, superiore a 60 metri;

b) impianti idroelettrici, ad eccezione di quelli realizzati all'interno di edifici esistenti nonché di potenza inferiore a 100 kW.

4. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale i progetti di:

a) impianti eolici ubicati ad una distanza dai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e sue successive modificazioni ed integrazioni pari ad almeno cinquanta volte l'altezza massima del singolo aerogeneratore, da misurare rispetto ad ogni singolo aerogeneratore; il rapporto ambientale contiene l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio di cui alla allegato 4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010;

b) impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe.

5. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica) i progetti di:

a) impianti eolici che prevedano l'installazione di aerogeneratori di altezza, misurata al mozzo del rotore, superiore a 8 metri e ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri per le aree di classe A e inferiore a 1000 metri per le aree di classe B, indicate nella tabella Rete Natura 2000 di cui all'allegato A al presente regolamento;

b) impianti idroelettrici che prevedano la realizzazione di sbarramenti ubicati ad una distanza dalle aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale) inferiore a 3000 metri a monte dello sbarramento e inferiore a 300 metri a valle dello sbarramento, da calcolare lungo lo sviluppo dell'asta fluviale.

Art. 3.

Procedure amministrative

1. Fatti salvi i casi per i quali è prevista la procedura abilitativa semplificata e la comunicazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3. La procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 è estesa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, alla realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW da realizzare con moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente, anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

4. La comunicazione di cui all'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 28/2011 è estesa alla realizzazione di progetti di:

impianti fotovoltaici:

a) con potenza fino a 20 kW nel caso di impianti con moduli a terra;

b) con potenza fino a 50 kW nel caso di impianti con moduli a terra da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo;

c) con qualsiasi potenza nel caso di impianti da realizzare su edifici, tettoie, serre, pensiline;

impianti eolici di altezza, misurata al mozzo del rotore, pari o inferiore a 8 metri, da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo.

5. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di impatto ambientale sono comunque soggetti ad autorizzazione unica.

6. Le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono indicate nell'allegato A del presente regolamento.

7. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento adotta la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché il modello informativo di cui all'art. 5 e il modulo informativo di cui all'art. 8.

8. Ai fini della descrizione delle caratteristiche anemometriche, le istanze per l'installazione di impianti eolici di potenza superiore ad un MW possono essere presentate anche sulla base di studi e di indagini eseguiti da enti pubblici, limitatamente alle aree individuate dal piano energetico regionale o dall'Atlante eolico nazionale. Prima della conclusione del procedimento unico, il soggetto interessato è comunque tenuto a presentare la documentazione attestante le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità, la durata dei rilievi effettuati che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze ottenute circa le previste ore equivalenti annue di funzionamento dell'impianto.

Art. 4.


Criteri e condizioni per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è realizzata nel rispetto dei criteri generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di cui all'allegato B del presente regolamento.

2. L'autorizzazione unica di cui all'art. 3, comma 2 è rilasciata nel rispetto dei criteri generali e delle condizioni di cui al comma 1 e contiene eventuali prescrizioni comprensive anche delle opere necessarie ad assicurare la minimizzazione degli impatti ambientali e il corretto inserimento degli impianti nel contesto paesaggistico e territoriale.

3. L'autorizzazione unica contiene le eventuali prescrizioni per la realizzazione, a cura e spese del proponente, di misure di compensazione ambientale da stabilire in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 e nella misura massima del 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

4. L'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lettera j) dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino, e comunque non inferiore a € 50 per ciascun kW di potenza installata. La cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla provincia non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori.



Art. 5.

Impianti realizzati nell'ambito di interventi edilizi

1. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell'ambito di interventi edilizi è consentita nel rispetto del relativo titolo edilizio e dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 4.

2. Per gli impianti di cui al comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire è allegato il modello informativo di cui all'art. 3, comma 7, comprensivo, in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante, delle informazioni necessarie alla verifica degli obblighi di integrazione minima di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011, ove previsti.

Art. 6.

Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole

1. Nelle aree agricole è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata.

Art. 7.

Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti

1. L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, per ciascuna tipologia di impianto, nell'allegato C del presente regolamento.

Art. 8.

Informazioni

1. I comuni e le province trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica e sulla base del modulo informativo di cui all'art. 3, comma 7, le informazioni e i dati relativi alle procedure di propria competenza.

Art. 9.

Trasparenza amministrativa

1. Le informazioni inerenti l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa modulistica sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.

2. Le cartografie utili alla individuazione territoriale delle aree non idonee sono pubblicate nel portale regionale della infrastruttura geografia Umbria@Geo.

Art. 10.

Oneri istruttori

1. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore della provincia competente per territorio per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a:

a) 0,025% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;

b) 0,03% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.

2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio per le spese istruttorie relative alla procedura abilitativa semplificata sono stabiliti in misura pari a:

a) 0,015% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 KW;

b) 0,020% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 KW.

Art. 11.

Vigilanza e sanzioni

1. Il comune e la provincia competenti per territorio esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La provincia competente per territorio irroga la sanzione di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 nonché la sanzione di cui al comma 3 dello stesso art. 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica.

3. Il comune competente per territorio irroga le sanzioni di cui all'art. 44, comma 2 del d.lgs. 28/2011 nonché la sanzione di cui al comma 3 dello stesso art. 44 relativamente alla violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata.

4. Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

Art. 12.


Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Ai fini della conclusione delle relative procedure amministrative, le dichiarazioni per la procedura abilitativa semplificata e le istanze di autorizzazione unica presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse dall'autorità presso la quale sono state presentate all'autorità competente ai sensi dell'art. 3. La trasmissione è effettuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è contestualmente comunicata al soggetto interessato.

3. Le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 7. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'allegato C di cui al comma 1.

4. Le norme di cui al presente regolamento prevalgono sugli strumenti urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province.



5. La Giunta regionale può apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati del presente regolamento sulla base delle risultanze della prima fase di applicazione.

6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2011

MARINI

12R0294

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2012, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale «Sirente-Velino») e alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 30 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 42/2011

1. Il comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) è sostituito dal seguente:

«9. All'insediamento del Consiglio direttivo provvede il componente della Giunta regionale preposto al settore, previa convocazione del Consigliere anziano da effettuare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'insediamento. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, il Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni e ai propri membri non si applica il limite di mandati di cui al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/1996. Il Consiglio resta in carica in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo.»

2. Al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2011 dopo le parole «art. 5 del decreto-legge n. 78/2010» sono aggiunte le parole «e comunque dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica».

3. Al comma 18 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2011 le parole da «ai sensi» fino a «decreto-legge n. 78/2010» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica».

4. Al comma 22 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2011 dopo le parole «art. 5 del decreto-legge n. 78/2010» sono aggiunte le parole «e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 42/2011

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 42/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano del parco ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesistico di cui all'art. 135 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 6 luglio 2002, n. 137).».

Art. 3.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 42/2011

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 42/2011 le parole «in attesa dell'approvazione» sono sostituite dalle parole «anche se difformi dalle previsioni».

Art. 4.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 42/2011

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 42/2011 è sostituito dal seguente:

«1. È abrogata la legge regionale 7 marzo 2000, n. 23 (Parco naturale regionale «Sirente-Velino»: adeguamento alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 e revisione dei confini).».

Art. 5.

Modifica alla legge regionale n. 40/2011

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2011 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL. PP.) prima delle parole «il comitato esercita» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 127, comma 3, del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2011 dopo le parole «milione di euro» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 127, comma 3, del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 marzo 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0284



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19

1. Il comma 3-bis dell'art. 17 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente: «3-bis. Le province e gli ambiti territoriali di caccia possono applicare il diritto di prelievo sull'acquisto dei capi prodotti negli allevamenti disciplinati dal presente articolo secondo le procedure individuate al comma 7 dell'art. 14».

Art. 2.

Modifica all'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19

1. Al comma 12 dell'art. 22 della legge regionale n. 19/1993 la parola «venticinquesima» è sostituita dalla parola «decima».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 aprile 2012

IORIO

12R0288

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 11.

Abrogazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 40 (Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici «San Pio V»).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

1. La legge regionale 6 dicembre 2002, n. 40 (Riconoscimento come ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici «San Pio V») è abrogata.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 aprile 2012

IORIO

12R0289**REGIONE CAMPANIA**

REGOLAMENTO 13 aprile 2012, n. 5.

Prolungamento del termine di cui all'articolo 43 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 23 del 13 aprile 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare; vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 «Nome per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale»;

Visti, altresì, i commi 244 e 245 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)»;



Vista la delibera della Giunta regionale n. 612 del 29 ottobre 2011;

Visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 «Ordinamento amministrativo della Giunta regionale»;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 177 del 12 aprile 2012;

E M A N A

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Vacatio legis

1. Il termine di cui all'art. 43, comma 1, del regolamento n. 12 del 2011 è prolungato fino al 1° ottobre 2012.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Napoli, 13 aprile 2012

CALDORO

12R0280

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 5 2 6 *

€ 2,00

